

FEBBRAIO 2021 - CHIARIMENTI IN AMBITO FISCALE

INDICE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 INTERVENTI EDILIZI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - SPESE SOSTENUTE NEL 2020 - COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO - PROROGA | 4 |
| 1.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI "CEDIBILI" | 4 |
| 1.2 INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA | 4 |
| 1.3 OMESSA COMUNICAZIONE | 5 |
| 2 DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE IN REGIME "DE MINIMIS" - DISPOSIZIONI ATTUATIVE | 5 |
| 2.1 DECORRENZA | 5 |
| 2.2 AGEVOLAZIONI | 5 |
| 2.3 RISPETTO DEL LIMITE "DE MINIMIS" | 5 |
| 2.4 ISTANZA PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE | 6 |
| 2.5 DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE | 6 |
| 3 CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI - NUOVO MODELLO PER LA CESSIONE - ULTERIORI CHIARIMENTI | 6 |
| 3.1 CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI | 7 |
| 3.2 IMPRESE AL DETTAGLIO - NOZIONE | 7 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3 ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA AI PRIMI 4 MESI DEL 2021 | 8 |
| 3.4 UTILIZZO DEL CREDITO | 8 |
| 3.5 COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO | 8 |
| 3.6 NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE | 9 |
| 4 CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | 9 |
| 4.1 AGEVOLAZIONE | 9 |
| 4.2 INVESTIMENTI PUBBLICITARI AGEVOLABILI | 9 |
| 4.3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE | 10 |
| 5 INVESTIMENTI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI - CHIARIMENTI | 10 |
| 5.1 TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI | 10 |
| 5.2 CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE DELLA SOCIETÀ | 11 |
| 6 PATENT BOX - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - EFFETTI SULLA DEDUZIONE FORFETTARIA DELL'IRAP DALL'IRES | 11 |
| 7 FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE MEDIANTE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO CHE NON RECANO L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO - INTEGRAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE | 11 |
| 7.1 PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE | 12 |
| 7.2 CONSULTAZIONE E MODIFICA DEGLI ELENCHI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE | 12 |
| 7.3 INVIO DEI DATI DEFINITIVI | 13 |
| 7.4 RAVVEDIMENTO | 13 |
| 7.5 RECUPERO DELL'IMPOSTA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE | 13 |
| 8 FATTURE ELETTRONICHE - ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE - ULTERIORE PROROGA | 13 |
| 9 BREXIT - IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DEI SOGGETTI DEL REGNO UNITO | 13 |
| 9.1 ALTERNATIVITÀ CON L'ISTITUTO DELLA RAPPRESENTANZA FISCALE | 14 |
| 9.2 RAPPORTI PREGRESSI | 14 |
| 10 RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - NOTA DI VARIAZIONE IVA | 14 |
| 10.1 NOTA DI CREDITO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE | 14 |
| 11 CONCORDATO PREVENTIVO CON TERZO ASSUNTORE - NOTA DI VARIAZIONE IVA 15 | |
| 11.1 MOMENTO DI IRRECUPERABILITÀ DEL CREDITO | 15 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11.2 ISTANZA DI RIMBORSO | 15 |
| 12 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021..... | 16 |
| 11.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI..... | 16 |
| 11.2 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti..... | 16 |
| 11.3 RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI..... | 16 |
| 11.4 CONTRIBUTO DI MATERNITÀ..... | 16 |
| 11.5 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2021..... | 16 |
| 11.6 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2021 | 17 |
| 11.7 MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI | 17 |
| 13 SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021 | 17 |
| 13.1 ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI | 17 |
| 13.2 ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI..... | 17 |
| 13.3 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2021 | 18 |
| 13.4 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2021..... | 18 |
| 14 BUONI PASTO CONCESSI AI DIPENDENTI IN SMART WORKING - TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI..... | 18 |
| 14.1 NOZIONE DI BUONI PASTO | 18 |
| 14.2 LIMITI DI ESENZIONE PER I BUONI PASTO | 19 |
| 15 RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2021..... | 19 |

1 INTERVENTI EDILIZI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - SPESE SOSTENUTE NEL 2020 - COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO - PROROGA

È stato di recente prorogato¹ al 31.3.2021 il termine per l'invio della comunicazione dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante relativamente alle spese sostenute nel corso del 2020 per gli interventi elencati dall'art. 121 co. 2 del DL 34/2020 (il termine era originariamente fissato al 16.3.2021).

1.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI "CEDIBILI"

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di²:

- recupero del patrimonio edilizio³;
- efficienza energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%⁴;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%⁵;

- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna⁶);
- installazione di impianti solari fotovoltaici⁷, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%⁸;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici⁹, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%¹⁰.

1.2 INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA

Ai fini dell'individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta occorre effettuare una distinzione, in quanto:

- se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, il periodo d'imposta del loro sostenimento va individuato in base al principio di cassa; a rilevare non è, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa;
- se, invece, le spese sono state sostenute nell'esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento va individuato avendo riguardo al principio di competenza; a rilevare non è, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene

¹ Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374.

² Ai sensi dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013.

³ Di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR.

⁴ Ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020.

⁵ Di cui all'art. 119 co. 4 del DL 34/2020.

⁶ Di cui all'art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate).

⁷ Di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.

⁸ Ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020.

⁹ Di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013.

¹⁰ Di cui all'art. 119 co. 8 del DL 34/2020.

il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall'art. 109 del TUIR¹¹.

1.3 OMESSA COMUNICAZIONE

Il mancato invio della comunicazione con le modalità previste dall'apposito provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria¹² rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

2 DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE IN REGIME "DE MINIMIS" - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Sono state recentemente definite¹³ le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis in relazione agli investimenti in start up innovative e in PMI innovative, previsti dall'art. 38 co. 7 e 8 del DL 3-4/2020 (che hanno introdotto, rispettivamente, l'art. 29-bis del DL 179/2012 e l'art. 4 co. 9-bis del DL 3/2015).

2.1 DECORRENZA

Le disposizioni in esame si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente all'1.1.2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

2.2 AGEVOLAZIONI

Con riferimento alle start up innovative, in alternativa alla detrazione ordinaria, il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato in start up innovative fino a un massimo di 100.000,00 euro (per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000,00 euro). In merito alle PMI innovative, il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato in PMI innovative fino a un massimo di 300.000,00 euro (per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000,00 euro). In caso di investimento di ammontare superiore a 300.000,00 euro, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30%. Se la detrazione è di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi d'imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.

2.3 RISPETTO DEL LIMITE "DE MINIMIS"

Il beneficio fiscale è concesso, per gli investimenti agevolati, ai sensi del regolamento della Commissione europea 1407/2013, per cui spetta fino a un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo "de minimis" a una medesima start up innovativa o PMI innovativa (considerando la nozione comunitaria di "impresa unica") non

¹¹ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24, § 4.

¹² Provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 (successivamente modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2020 n. 326047).

¹³ Con il DM 28.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.2.2021 n. 38

superiore a 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2.4 ISTANZA PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE

Per accedere all'agevolazione l'impresa beneficiaria deve presentare un'istanza telematica, tramite l'apposita piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito¹⁴ le disposizioni operative per l'accesso e il funzionamento della suddetta piattaforma informatica, attiva dall'1.3.2021. L'impresa beneficiaria deve presentare l'istanza:

- in relazione agli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, nonché fino al 28.2.2021, successivamente all'investimento stesso, purché nel periodo compreso tra l'1.3.2021 e il 30.4.2021;
- a regime, prima dell'effettuazione dell'investimento da parte dell'investitore.

L'istanza, nella forma di dichiarazione sostitutiva¹⁵ e redatta secondo il fac-simile contiene:

- gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'OICR;
- l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
- l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

Il Ministero dello Sviluppo economico:

- controlla il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del limite "de minimis", bloccando l'istanza in caso di esito negativo;
- invia periodicamente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con il relativo importo.

2.5 DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti¹⁶:

- l'importo dell'investimento;
- il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti;
- l'importo della detrazione fruibile.

3 CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI - NUOVO MODELLO PER LA CESSIONE - ULTERIORI CHIARIMENTI

È stato aggiornato¹⁷ il modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta locazioni, per rendere possibile la cessione del credito anche per i primi 4 mesi del 2021. Inoltre, l'Agenzia ha fornito chiarimenti¹⁸ sulla nozione di "imprese esercenti attività di commercio al dettaglio" che consente di accedere

¹⁴ Con la circ. 25.2.2021 n. 1.

¹⁵ Ex DPR 445/2000.

¹⁶ In base al fac-simile di cui all'Allegato B al DM 28.12.2020.

¹⁷ Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. 43058.

¹⁸ Con la risposta a interpello 11.2.2021 n. 102.

al credito d'imposta locazioni, seppur in misura ridotta, anche in presenza di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

3.1 CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI

Si ricorda che il c.d. "Dl Rilancio"¹⁹ riconosce un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator);
- a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, avvenuta il 31.1.2020).

Il credito d'imposta viene riconosciuto:

- in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate (tale misura sale al 50% in caso di affitto d'azienda per le strutture turistico-ricettive).

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, in presenza delle altre condizioni, il credito spetta rispettivamente nella misura "ridotta" del 20% o 10%

3.2 IMPRESE AL DETTAGLIO - NOZIONE

Con riferimento a tale ultima disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito²⁰ che può rientrare nella definizione di "impresa al dettaglio" anche chi, nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa multiple, eserciti il commercio al dettaglio quale attività secondaria. In particolare, l'Agenzia ha affermato che può accedere al credito d'imposta, nella misura del 20% del canone di locazione corrisposto, la società che svolga come attività secondaria quella di commercio al dettaglio, ottenendone ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, per la locazione:

¹⁹ Art. 28 del DL 34/2020.

²⁰ Con la risposta a interpello 11.2.2021 n. 102.

- non solo dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva le attività di commercio al dettaglio;
- ma anche dei locali in cui vengono svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e di produzione.

La medesima società non potrà invece usufruire del credito d'imposta al 20% con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.

3.3 ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA AI PRIMI 4 MESI DEL 2021

Si ricorda che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo²¹:

- riguardava, inizialmente, i mesi da marzo a maggio 2020 (da aprile a giugno 2020 per gli stagionali);
- è stato, poi, esteso anche al mese di giugno 2020 (luglio 2020 per gli stagionali); ne è stata successivamente riconosciuta la spettanza, per le imprese turistico-ricettive, fino al 31.12.2020;
- con i decreti "Ristori", è stato possibile accedere al credito, per taluni soggetti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
- da ultimo, la legge di bilancio 2021²² ha esteso il credito fino al 30.4.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

3.4 UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6920");
- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ceduto²³, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest'ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta).

3.5 COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Affinché la cessione del credito d'imposta sia efficace, è necessario che essa sia comunicata dal cedente all'Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello. In proposito, si ricorda che:

- la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta va inviata dal cedente tra il 13.7.2020 e il 31.12.2021;
- il cessionario comunica l'accettazione della cessione all'Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet della stessa Agenzia;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione del credito, il cessionario che abbia accettato può utilizzare il credito, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente (codice tributo "6931" per la compensazione nel modello F24).

²¹ Ex art. 28 del DL 34/2020.

²² Art. 1 co. 602 della L. 178/2020.

²³ Ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020.

3.6 NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE

Il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta locazioni era stato originariamente approvato dall'Amministrazione finanziaria²⁴. Ogni estensione normativa dei mesi di spettanza del credito d'imposta ha però comportato la necessità di aggiornare il modello per la comunicazione della cessione, sicché esso è stato aggiornato:

- prima, con un provvedimento ad hoc dell'Agenzia delle Entrate²⁵, che ha consentito la cessione anche per i mesi da luglio a dicembre 2020 e previsto la possibilità di procedere all'invio anche tramite intermediari;
- da ultimo, sempre con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate²⁶, che ha reso possibile la cessione anche per i primi 4 mesi del 2021. In particolare, il modello da ultimo approvato include tutti i 12 mesi del calendario tra quelli "cedibili" ed inserisce una casella per l'indicazione dell'anno di riferimento (2020 o 2021). Pertanto, ove si intenda cedere il credito d'imposta relativo sia a mesi del 2020 che del 2021, è necessario presentare due comunicazioni.

²⁴ Con provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739.

²⁵ Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222.

4 CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sono state definite²⁷ le disposizioni attuative del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive²⁸.

4.1 AGEVOLAZIONE

È riconosciuto un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (90 milioni di euro per il 2020) e del rispetto del regime "de minimis".

4.2 INVESTIMENTI PUBBLICITARI AGEVOLABILI

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;

²⁶ Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. 43058.

²⁷ Con il DPCM 30.12.2020.

²⁸ Previsto dall'art. 81 del DL 104/2020.

- effettuato dall'1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
- destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 150.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Attestazione delle spese

Ai fini dell'agevolazione è richiesta l'attestazione delle spese effettuate, rilasciata:

- dal presidente del Collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;
- oppure da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro;
- oppure dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

4.3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Quanto alla procedura per l'accesso all'agevolazione:

- le domande devono essere inviate al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro l'1.4.2021, mediante l'apposito modello e con gli allegati richiesti, agli indirizzi di posta elettronica

ufficiosport@pec.governo.it e servizioprino.sport@governo.it;

- entro il 30.6.2021 (90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande), il Dipartimento per lo sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione richiesta, provvede alla concessione del contributo e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti (non rileva quindi l'ordine cronologico di presentazione delle domande).

5 INVESTIMENTI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI - CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate²⁹ ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla fruizione del credito d'imposta spettante a fronte degli aumenti di capitale agevolati in base a quanto disposto al c.d. Decreto Rilancio³⁰, al fine di conseguire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

5.1 TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

Per fruire dell'agevolazione, viene chiarito che è sufficiente che la società che ha deliberato

²⁹ Con la risposta a interpello 2.2.2021 n. 74.

³⁰ Ai sensi dell'art. 26 del DL 34/2020.

l'aumento di capitale rivesta la forma di società di capitali alla data limite fissata per l'esecuzione di tali aumenti, stabilita nel 31.12.2020. È stata così ammessa al beneficio una società di persone che, alla fine del 2020, si è trasformata in società di capitali, deliberando contestualmente un aumento di capitale che ha potuto così beneficiare delle agevolazioni.

5.2 CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE DELLA SOCIETÀ

Limitatamente al credito d'imposta per le società commisurato alle perdite del 2020³¹, gli aumenti di capitale possono essere agevolati anche se deliberati ed eseguiti entro il 30.6.2021 (in tali casi non spetta, invece, il credito d'imposta del 20% per i sottoscrittori dell'aumento). La norma in esame³² prevede che tale credito spetti dopo la "approvazione" del bilancio del 2020. I principi della risposta a interpello³³ qui dovrebbero, quindi, estendersi alle delibere di aumento eseguite nel primo semestre del 2021, se la società si è trasformata nel 2020; in caso di trasformazione avvenuta nel 2021, invece, non essendovi una approvazione assembleare del bilancio 2020, il beneficio risulterebbe dubbio.

6 PATENT BOX - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - EFFETTI SULLA DEDUZIONE FORFETTARIA DELL'IRAP DALL'IRES

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito³⁴ che le variazioni in diminuzione relative alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito degli accordi di ruling da Patent box per gli anni

d'imposta 2015 e 2016, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative, IRPEF/IRES e IRAP, relative al periodo d'imposta 2016, scontando le aliquote vigenti per tale anno, a condizione che non sia stata presentata istanza di rimborso. La presentazione della dichiarazione integrativa IRAP a favore, a seguito della sottoscrizione di un accordo di ruling da Patent box, comporta anche la necessità di ridurre la deduzione forfetaria dell'IRAP dall'IRES della quale il contribuente abbia eventualmente beneficiato. Viene inoltre chiarito che, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa IRAP "a favore", ai fini della riduzione della deduzione forfetaria IRAP dall'IRES rileva il principio di cassa.

7 FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE MEDIANTE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO CHE NON RECANO L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO - INTEGRAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha definito³⁵ le regole tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, per le quali, tuttavia, detta imposta risulti dovuta, nonché per la consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti.

Il provvedimento definisce anche le modalità per la comunicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle irregolarità, al fine del recupero dell'imposta dovuta e non versata. Il

³¹ Art. 26 co. 8 - 9 del DL 34/2020.

³² Art. 26 co. 8 del DL 34/2020.

³³ Ris. interpello 74/2021.

³⁴ Con la ris. 10.2.2021 n. 9.

³⁵ Con il provv. 4.2.2021 n. 34958.

provvedimento in esame dà attuazione alle misure contenute nel DM 4.12.2020.

7.1 PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente, del prestatore o dell'intermediario delegato, due distinti elenchi:

- il c.d. "Elenco A", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- il c.d. "Elenco B", modificabile dal contribuente, nel quale verranno inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dall'1.1.2021, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l'assolvimento dell'imposta di bollo, benché ve ne sia l'obbligo.

L'Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture per le quali:

- la sommatoria degli importi ("Prezzo Totale" per le fatture ordinarie o "Importo" per quelle semplificate) risulti superiore a 77,47 euro;
- il soggetto passivo abbia indicato i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera d'intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) o, infine, N4 (operazioni esenti);

- non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo.

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in presenza di operazioni che non devono essere assoggettate ad imposta - pur essendo annoverabili fra quelle per le quali si applica l'imposta - il contribuente dovrà riportare, nel blocco 2.2.1.16 "Altri Dati Gestionali" (presente esclusivamente nella fattura ordinaria), uno specifico codice che identifichi la fattispecie di esclusione.

7.2 CONSULTAZIONE E MODIFICA DEGLI ELENCHI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento - o entro il 10 settembre per le fatture elettroniche riferite a operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) - il contribuente che ritenga che in relazione a uno o più documenti contenuti nell'Elenco B non si siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, comunicherà tale informazione all'Agenzia delle Entrate "spuntando gli estremi delle singole fatture". Entro il medesimo termine, è altresì possibile integrare il suddetto elenco con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali risulti dovuta l'imposta, che non sono state individuate dall'Amministrazione finanziaria.

Le modifiche possono essere operate "in modalità puntuale" o "massiva". In quest'ultimo caso il servizio web dell'Agenzia consente il download del file XML dell'Elenco B e il successivo upload del file modificato. Nel caso in cui il soggetto passivo non comunichi alcuna variazione, entrambi gli elenchi verranno ritenuti definitivi.

7.3 INVIO DEI DATI DEFINITIVI

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare - o entro il 20 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) - l'Agenzia delle Entrate riporta, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del cedente/prestatore, l'importo dell'imposta di bollo dovuta, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate.

7.4 RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non proceda al versamento entro i termini previsti dalla norma di riferimento ³⁶ potrà versare l'importo dovuto avvalendosi del servizio web dell'Agenzia delle Entrate, corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automaticamente dal sistema.

7.5 RECUPERO DELL'IMPOSTA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il sopracitato provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ³⁷ definisce, infine, le modalità per il recupero dell'imposta di bollo non versata e per l'irrogazione delle sanzioni (procedure stabilite dall'art. 2 del DM 4.12.2020). Al soggetto passivo verrà trasmessa una comunicazione elettronica al domicilio digitale registrato nell'elenco INIPEC, contenente il codice atto da riportare nel modello F24, le informazioni circa l'anomalia riscontrata e l'ammontare dell'imposta, della sanzione e degli interessi dovuti.

³⁶ Dall'art. 6 del DM 17.6.2014.

³⁷ Provv. 4.2.2021 n. 34958.

³⁸ Con il provv. 28.2.2021 n. 56618.

8 FATTURE ELETTRONICHE - ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE - ULTERIORE PROROGA

L'Agenzia delle Entrate ha disposto ³⁸ che l'adesione al servizio che consente la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici potrà essere effettuata entro il 30.6.2021, rispetto al termine precedentemente previsto del 28.2.2021. Si ricorda che tale servizio è distinto e indipendente rispetto a quello di conservazione, anch'esso proposto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Parere del Garante della privacy L'ulteriore differimento del termine si è reso necessario in attesa dello svolgimento dell'interlocuzione con l'Autorità Garante della privacy per la definizione delle necessarie misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati correlate all'applicazione di apposita norma ³⁹, in base al quale i file delle fatture elettroniche trasmessi mediante il Sistema di Interscambio devono essere memorizzati nella loro interezza (ivi compresi, quindi, i dati "descrittivi") per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle attività di controllo loro proprie.

9 BREXIT - IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DEI SOGGETTI DEL REGNO UNITO

L'Agenzia delle Entrate⁴⁰ ha chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell'istituto dell'identificazione diretta al fine di assolvere gli

³⁹ Art. 14 del DL 124/2019.

⁴⁰ Ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7.

obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.

9.1 ALTERNATIVITÀ CON L'ISTITUTO DELLA RAPPRESENTANZA FISCALE

Anche successivamente al realizzarsi degli effetti della Brexit, dall'1.1.2021, i soggetti del Regno Unito possono continuare a scegliere se identificarsi direttamente ⁴¹ o nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72, analogamente a quanto avveniva sino al 31.12.2020.

9.2 RAPPORTI PREGRESSI

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale ai fini IVA o di un numero identificativo IVA, nominato o rilasciato precedentemente all'1.1.2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10 RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - NOTA DI VARIAZIONE IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.2.2021 n. 119, ha chiarito che nel caso di risoluzione contrattuale a fronte di un mancato pagamento del corrispettivo, il fornitore può emettere nota di credito senza osservare il limite temporale di un anno dall'effettuazione dell'operazione. Resta fermo il termine per emettere la nota ⁴², corrispondente al termine

ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

10.1 NOTA DI CREDITO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La questione esaminata dall'Agenzia delle Entrate concerne una società che fornisce energia elettrica e gas la quale, a fronte dell'erogazione del servizio, non riceve il pagamento del corrispettivo. In alcune circostanze, i clienti cambiano fornitore senza provvedere al pagamento degli importi addebitati successivamente, mentre, in altre, non adempiono al pagamento delle somme dovute per l'erogazione dell'energia esercitando successivamente il diritto di recesso al fine di modificare il proprio fornitore.

L'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità, per la società fornitrice, di emettere nota di credito ⁴³, a seguito dell'avvenuta risoluzione contrattuale, da individuarsi nel momento in cui avviene la materiale interruzione della fornitura nei confronti del cliente inadempiente. Trattandosi di risoluzione riferita a un contratto a esecuzione continuata o periodica (fornitura di energia elettrica e gas) ⁴⁴, la risoluzione per inadempimento del cliente non investe le forniture già regolarmente poste in essere tra le parti. L'Agenzia delle Entrate si conforma all'orientamento della Cassazione, che, nei casi in cui la risoluzione del contratto è conseguenza dell'inadempimento del cliente, ha statuito che la variazione in diminuzione dell'IVA può essere operata per tutte le fatture, rispetto alle quali non è stato pagato il corrispettivo, emesse

⁴¹ Ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72.

⁴² Dettato dall'art. 19 del DPR 633/72.

⁴³ Ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72.

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 26 co. 9 del DPR 633/72.

anteriamente alla data di risoluzione⁴⁵. Non rileva, inoltre, il fatto che il recesso dei clienti, che hanno cambiato il fornitore energetico, sia intervenuto prima o dopo il mancato pagamento del corrispettivo documentato mediante fattura. Essendosi verificata una causa di estinzione del contratto, il cedente/prestatore ha diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione⁴⁶, “senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione” (Cass. 8.11.2002 n. 15696 e 17.6.96 n. 5568). Ne consegue che, una volta emessa la fattura ed assolto l’obbligo di versamento dell’IVA, il fornitore può emettere senza limiti di tempo la nota di variazione “in relazione alle prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemente alla risoluzione” (Cass. 10.5.2019 n. 12468), che nella fattispecie è integrata, come detto, dalla materiale interruzione della fornitura.

10.2 NOTA DI CREDITO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di specie, essendosi verificato il presupposto per la variazione in diminuzione nel 2019, la nota di credito avrebbe dovuto essere emessa entro il 30.6.2020, termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA riferita al 2019.

L’Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che l’imposta detratta avrebbe dovuto confluire nella liquidazione relativa al periodo di emissione del documento “o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento (ossia, nella fattispecie

in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d’imposta 2020)”.

11 CONCORDATO PREVENTIVO CON TERZO ASSUNTORE - NOTA DI VARIAZIONE IVA

L’Agenzia delle Entrate⁴⁷ ha stabilito che il creditore ammesso ad un concordato in continuità con assuntore può emettere la nota di variazione IVA in diminuzione nei confronti del debitore originario per la quota del credito “falcidiato”, dal moment

11.1 MOMENTO DI IRRECUPERABILITÀ DEL CREDITO

Secondo l’Agenzia delle Entrate il momento in cui il decreto di omologa del concordato diviene definitivo integra anche il momento di “irrecuperabilità” del credito falcidiato, non potendo il creditore promuovere istanza di fallimento del debitore originario, laddove l’assuntore non sia in grado di far fronte all’obbligazione concordataria.

11.2 ISTANZA DI RIMBORSO

Dalla posizione di soggetto terzo rispetto ai rapporti originari deriva l’impossibilità per l’assuntore, anche se inadempiente o fallito, di essere destinatario delle note di variazione ai fini IVA, sia quelle riferibili alle somme falcidiate dal concordato, sia quelle riferibili al debito concordatario che il medesimo si è impegnato a corrispondere, e per il quale, in caso di fallimento, il creditore potrebbe essersi insinuato. In tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate ritiene ammissibile, per il creditore, presentare istanza di

⁴⁵ Cfr. Cass. 10.5.2019 n. 12468.

⁴⁶ Ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72.

⁴⁷ Con il principio di diritto 9.2.2021 n. 4.

restituzione dell'IVA⁴⁸. Il termine di 2 anni per la domanda di restituzione, nella fattispecie, decorre dalla data in cui diviene definitivo il piano di riparto dell'attivo del fallimento, o, in assenza di un piano, dalla data di chiusura della procedura fallimentare dell'assuntore.

12 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021

L'INPS ha illustrato⁴⁹ la contribuzione dovuta per il 2021 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2020 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni. Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l'aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24%⁵⁰.

11.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI

Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 22,35% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

- al 25%;
- ovvero al 23,35%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

11.2 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI

Per i commercianti, l'aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24,09%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività. Tale aliquota è ridotta al 22,44% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

- al 25,09%;
- ovvero al 23,44%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

11.3 RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

11.4 CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

11.5 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2021

Il minimale di reddito per il 2021, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.953,00 euro (importo invariato rispetto al 2020).

⁴⁸ Ai sensi dell'art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72.

⁴⁹ Con la circ. 9.2.2021 n. 17.

⁵⁰ Prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

11.6 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2021

Il massimale di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

- a 78.965,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;
- ovvero a 103.055,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.

11.7 MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

- il 17.5.2021, il 20.8.2021, il 16.11.2021 e il 16.2.2022, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2021 e saldo 2021.

13 SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021

L'INPS ha indicato⁵¹ le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2021 dai soggetti iscritti alla Gestione separata⁵².

⁵¹ Con la circ. 5.2.2021 n. 12.

⁵² Ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

13.1 ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%. A tale valore vanno sommate:

- l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%⁵³ per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.

Pertanto, le aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al:

- 34,23%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2021 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

13.2 ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e non pensionati né assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, si applica invece l'aumento dell'aliquota dello 0,26% per l'anno 2021 e dello 0,51% per gli anni 2022 e 2023,

⁵³ Introdotta dall'art. 7 della L. 81/2017.

previsto dall'art. 1 co. 398 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), al fine di finanziare l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dalla medesima legge. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell'aliquota per il 2021 risulta quindi pari al 25,98% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% ISCRO).

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2021 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

13.3 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2021

Il massimale di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 103.055,00 euro (importo invariato rispetto al 2020).

13.4 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2021

Rimane altresì invariato a 15.953,00 euro il minimale di reddito valido per il 2021. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito

dell'intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- 4.144,59 euro (di cui 3.988,25 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che applicano l'aliquota del 25,98%;
- 5.379,35 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

14 BUONI PASTO CONCESSI AI DIPENDENTI IN SMART WORKING - TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito⁵⁴ che i buoni pasto concessi ai dipendenti in smart working non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore⁵⁵, confermando in sostanza l'irrilevanza della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ai fini dell'applicazione del regime di favore per i buoni pasto.

14.1 NOZIONE DI BUONI PASTO

La norma di riferimento⁵⁶, pur non avendo natura tributaria, assume rilevanza anche ai fini fiscali. Tale disposizione prevede che il buono pasto possa essere corrisposto da parte del datore in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche qualora l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione, secondo

⁵⁴ Con la risposta a interpello 22.2.2021 n. 123.

⁵⁵ Nei limiti previsti dall'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR.

⁵⁶ L'art. 4 del DM 7.6.2017 n. 122.

l’Agenzia delle Entrate, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

14.2 LIMITI DI ESENZIONE PER I BUONI PASTO

Si ricorda che, in deroga al principio di onnicomprensività che disciplina il reddito di lavoro dipendente, il TUIR⁵⁷ stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica”.

15 RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2021

In relazione al primo semestre 2021, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:

- del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;
- dell’8%, per le altre transazioni commerciali. Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la

conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

La disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa⁵⁸ a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

- nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

- nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
- nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

⁵⁷ Art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR.

⁵⁸ Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017.

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM